

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE
EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO, INTEGRATIVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 3 DICEMBRE 1969

Addì 3 agosto 1971 in Pesaro presso la sede dell'Associazione
Industriali

fra

- l'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro-
Urbino rappresentata dal Presidente Comm.Dott.Ing. Giuseppe
Montagna assistito dal Direttore dell'Associazione Avv. Carlo
Gaudenzi, con la partecipazione del Collegio dei Costruttori
nella persona del Presidente Geom. Gino Raffaelli e con l'in-
tervento dei sigg.: De Cecco Geom. Pierfrancesco, Mariotti
Geom. Luigi e Mazza Celeste, assistiti dai funzionari dell'As-
sociazione dott. Antonio Marchetti e dal dott. Ermes Giorgi

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno ^(FENEAAL) aderente al
la ~~FENEAAL~~ rappresentata dal sig. Giorgio Fazi, con l'as-
sistenza del sig. Giuseppe Taras Segretario della Camera Sin-
dacale Provinciale U.I.L.;

- la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e
Affini della Provincia di Pesaro-Urbino ^(FILLEAL) aderente alla ~~F.I.L.~~ ^{CISL}
C.A. rappresentata dal sig. Norberto Crinelli con l'assisten-
za del sig. Otello Godi Segretario della Unione Sindacale Pro-
vinciale C.I.S.L.;

- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della
Provincia di Pesaro-Urbino ^(FILLEA) ^{CGIL} aderente alla ~~F.I.L.L.E.A.~~ rappre-
sentato dal dott. Luigi Agostini, con l'assistenza del sig.
Fino Monaldi Segretario della Camera Confederale del Lavoro
C.G.I.L.;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro,
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Ro-
ma il 3 dicembre 1969, da valere per tutto il territorio del-
la Provincia di Pesaro-Urbino.

GA

Spinali

Monaldi *Montagna* *De Cecco* *Mariotti* *Mazza* *Marchetti* *Giorgi* *Fazi* *Crinelli* *Godi* *Agostini* *CGIL* *CISL* *U.I.L.*

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLA INDUSTRIA
CHIMICA ED AFFINI E DELLA PROVINCIA DI PESARO, INTERVENUTO NEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 3 DICEMBRE 1950

del 2 agosto 1951 in Pesaro presso la sede dell'Associazione
Industriali

- L'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro-
Urbino rappresentata dal presidente Comm. Dott. Ing. Giuseppe
Montagna assistito dal direttore dell'Associazione Avv. Carlo
Gandolfi, con la partecipazione del Collegio dei Contrattati
nella persona del presidente Comm. Gino Rinaldi e con l'inter-
vento del sig. Dr. Paolo Leon, Intermediario, entrambi
Comm. Delegati e Assistenti del Tribunale della
Associazione così come assistiti e del Dott. Paolo Gatti

in ordine al contratto
- Il contratto provvisorio della Provincia di Pesaro-
Urbino, stipulato nel 1948, è stato modificato con l'inter-
vento del sig. Giuseppe Montagna segretario della Provincia di
Pesaro- Urbino U.I.L.I.

- La Provincia di Pesaro- Urbino, lavoratori della Provincia di
Pesaro- Urbino, ha stipulato un contratto provvisorio con l'inter-
vento del sig. Roberto Rinaldi con l'assistenza
del sig. Paolo Leon segretario della Provincia di Pesaro-
Urbino U.I.L.I.

- Il contratto provvisorio della Provincia di Pesaro-
Urbino, stipulato nel 1948, è stato modificato con l'inter-
vento del sig. Paolo Leon, con l'assistenza del sig.
Gino Rinaldi segretario della Provincia di Pesaro-
Urbino U.I.L.I.

È stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro,
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli addetti all'industria chimica ed affini, stipulato nel
1950, da valere per tutto il territorio della
Provincia di Pesaro- Urbino.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLA INDUSTRIA
CHIMICA ED AFFINI E DELLA PROVINCIA DI PESARO, INTERVENUTO NEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 3 DICEMBRE 1950

Art. 1

QUALIFICHE

Con riferimento all'art.5 del c.c.n.l., si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Al caposquadra - meglio definito al terzultimo comma del - l'art.5 del c.c.n.l. - si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15 per cento, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

Dichiarazione a verbale.

Esaminate le definizioni recate dall'art.5 del contratto nazionale a proposito delle categorie del manovale specializzato e del manovale comune, le parti riconoscono e si danno atto che è configurabile solo in misura minima la presenza del manovale comune nei lavori di costruzione edilizia, giusta la esemplificazione riportata, alla voce corrispondente, dall'art.5 del c.c.n.l.

Art. 2

ORARIO DI LAVORO

In attuazione dell'art.9 del c.c.n.l., l'orario normale contrattuale di lavoro è stabilito per settimana come segue :

	1970	1971	1972
per i mesi di gennaio, febbraio novembre e dicembre	40	40	40
per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto	44	42	40
per i mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre	42	41	40

L'orario normale contrattuale di lavoro ripartito su cinque giorni per settimana avrà termine il venerdì.

Onde poter effettuare l'orario stabilito del presente articolo, per il periodo dal 15 novembre al 15 febbraio l'orario stesso potrà essere ripartito su sei giorni a regime normale ed avrà termine non oltre le ore 13 del sabato.

Art. 3

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma del II comma dell'art.26 del c.c.n.l., è fissata nella misura percentuale del 25 %, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p.3 dell'art.30 del contratto.

P. P. P.

Ente

Mano
Queri
Pifferi
AP
Albano
Albano
Albano

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten signature or name

Handwritten notes or scribbles

Handwritten text, possibly a title or header, oriented vertically on the right side of the page.

Faint, illegible handwritten text at the top of the page.

Faint, illegible handwritten text in the middle section of the page.

Faint, illegible handwritten text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible handwritten text in the lower section of the page.

Two distinct handwritten signatures or initials, one above the other.

Handwritten initials or a short signature.

Large, stylized handwritten signature or initials.

SECRET

... in occasione delle festività, in occasione delle festività...
... in occasione delle festività, in occasione delle festività...
... in occasione delle festività, in occasione delle festività...

... in occasione delle festività, in occasione delle festività...
... in occasione delle festività, in occasione delle festività...
... in occasione delle festività, in occasione delle festività...

... in occasione delle festività, in occasione delle festività...
... in occasione delle festività, in occasione delle festività...
... in occasione delle festività, in occasione delle festività...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art.11

QUOTE DI SERVIZIO

In relazione al disposto di cui all'art.66 del c.c.n.l. vengono confermate le quote di servizio sindacale nella misura complessiva del 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, a carico in misura paritetica (0,45% e 0,45% rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

La quota di servizio sindacale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote di servizio devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di cui all'art.10 del contratto integrativo unitamente al contributo paritetico alla stessa dovute ai sensi dello stesso articolo.

Le modalità ed i termini di cui sopra valgono anche per la quota nazionale di servizio sindacale di cui ai commi 9 e seguenti dell'art.66 dell'indicato c.c.n.l., come modificato dall'accordo nazionale 2/7/1970, fissata nella misura dello 0,05% con decorrenza 1° luglio 1970 e nella misura dello 0,10% con decorrenza dal 1° gennaio 1971 a carico del datore di lavoro ed in eguali misure e con le stesse decorrenze a carico degli operai, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 3/12/1969.

Art.12

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Con riferimento a quanto previsto dalla lettera b) dell'art.17 del c.c.n.l. 3/12/1969, si stabilisce che l'indennità territoriale di settore in vigore al 31/12/1970 verrà aumentata di punti 4 con effetto dal 1/8/1971 e di un ulteriore punto con effetto dal 1/1/1972.

Art.13

ANZIANITA' DI MESTIERE

Con riferimento all'art.38 del c.c.n.l. 3/12/1969, il con

Cat
Ass
Prof
...

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

10/1
1/16
1/16

Handwritten signature

Handwritten text

Handwritten text

tributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi alla anzianità di mestiere - stabilita nella misura dell'1% dal 1° gennaio 1967 e del 2% dal 1° gennaio 1968 - va calcolato sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Pesaro.

Art.14

COMITATO TECNICO PARITETICO

In conformità a quanto previsto dall'art.58 del c.c.n.l. viene istituito in Provincia di Pesaro un Comitato Tecnico Paritetico composto di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Art.15

COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Ai sensi dell'art.39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 3/12/1969 è istituito un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Il Comitato è composto da sei membri effettivi, tre dei quali da nominarsi dal Collegio Costruttori Edili della provincia di Pesaro ed altri tre, in ragione di un rappresentante per ciascun Sindacato Provinciale, rispettivamente della Fe.N.E.A.L., della F.I.L.C.A. e della F.I.L.L.E.A.

Art.16

LOCALI CONSUMO PASTO

Nel rispetto delle norme di legge l'impresa deve mettere a disposizione degli operai un luogo chiuso, riscaldato nella stagione invernale, in modo da consentire il consumo dei pasti, anche utilizzando i locali di cui all'art.45 del c.c.n.l. 3/12/1969.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '17 Jul' and '14']

Art. 17

VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo si applica per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° agosto 1971 e avrà efficacia fino al 31 dicembre 1972.

Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni, e così di seguito.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

Giuseppe Anselmi
Amministratore

Luigi...
...

Antonio...
...

Fe.N.E.A.L.-U.I.L.

[Signature]

F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

[Signature]

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

[Signature]

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Il presente contratto ha per oggetto l'acquisto per conto
di questa ditta provvisoria di forniture e materiali
dal 1° marzo 1917 a fine di dicembre 1917.
L'importo non ha superato da una parte mille lire
e non è superiore alla parte della ditta, e non
potrà mai superare la parte della ditta.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

.....
[Signature]

[Signature]
[Signature]

.....
[Signature]
[Signature]

[Signature]

.....
[Signature]

[Signature]
[Signature]